XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 2968

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"

Gli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione

Edizione provvisoria

novembre 2011 n. 316



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Documentazione

Settori economico e finanziario		Documentazione economica	
Reggente ufficio: S. Moroni	_3627	Emanuela Catalucci	_2581
		Silvia Ferrari	_2103
Questioni del lavoro e della salute		Simone Bonanni	_2932
Capo ufficio: M. Bracco	_2104	Luciana Stendardi	_2928
		Michela Mercuri	_3481
Attività produttive e agricoltura		Beatrice Gatta	_5563
Capo ufficio: G. Buonomo	_3613		
		Documentazione giuridica	
Ambiente e territorio		Vladimiro Satta	_2057
Capo ufficio: R. Ravazzi	_3476	Letizia Formosa	_2135
•		Anna Henrici	_3696
Infrastrutture e trasporti		Gianluca Polverari	_3567
Capo ufficio: F. Colucci	_2988		
Questioni istituzionali, giustizia e cultura			
Capo ufficio: L. Borsi	_3538		
Capo ufficio: F. Cavallucci	_3443		
Politica estera e di difesa			
Reggente ufficio: A. Mattiello	_2180		
Reggente ufficio: A. Sanso'	_2451		
Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli	_2114		
*	_		

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 2968

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"

Gli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione

Edizione provvisoria

novembre 2011 n. 316

AVVERTENZA

Il presente dossier dà conto degli emendamenti presentati alla Commissione Bilancio dal Governo e dal Relatore limitatamente a quelli disponibili alle ore 13.00 di giovedì 10 novembre.

Si segnala altresì che il *dossier* è stato realizzato sulle bozze non corrette dei testi disponibili a quel momento.

Per i testi a fronte delle novelle disposte dai predetti emendamenti, si veda il *dossier* del Servizio studi n. 315.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
EMENDAMENTO 3.1000	13
Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri) Scheda di lettura	15
Articolo 4, comma 9 (Finanziamento dell'assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia) Scheda di lettura	17
Articolo 4, commi 57-bis e 57-ter (Compenso in relazione agli obblighi del servizio universale dei recapiti postali - Riduzioni di risorse) Scheda di lettura	19
Articolo 4, comma 88 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) Scheda di lettura	21
Articolo 6, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C) Scheda di lettura	23
Articolo 6, commi 4 e 5 (Fondi speciali e tabelle - Tabella E) Scheda di lettura	25
EMENDAMENTO 4.2000	27
Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) Scheda di lettura	29
Articolo 4-ter (Disposizioni in materia di dismissioni di beni immobili pubblici) Scheda di lettura	31
Articolo 4-quater (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli) Scheda di lettura	35

Articolo 4-quinquies (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali) Scheda di lettura	37
Articolo 4-sexies (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) Scheda di lettura	39
Articolo 4-septies (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) Scheda di lettura	43
Articolo 4-octies (Programmazione della ricerca e premialità) Scheda di lettura	47
Articolo 4-novies (Fondo nuovi nati) Scheda di lettura	49
Articolo 4-decies (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa) Scheda di lettura	51
Articolo 4-undecies, commi 1-7 e commi 16-17 (Riduzione di oneri amministrativi) Scheda di lettura	55
Articolo 4-undecies, commi 8-15 (Disposizioni in materia societaria) Scheda di lettura	59
Articolo 4-duodecies (Certificati e dichiarazioni sostitutive; recepimento di direttive dell'Unione europea) Scheda di lettura	63
Articolo 4-terdecies (Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici) Scheda di lettura	
Articolo 4-quaterdecies (Semplificazione procedimento distretti turistici) Scheda di lettura	67
Articolo 4-quinquiesdecies (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione) Scheda di lettura	69

Articolo 4-sexiesdecies (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tanda)	
Tenda) Scheda di lettura	71
Articolo 4-septiesdecies (Cessione partecipazioni ANAS) Scheda di lettura	73
Articolo 4-octiesdecies (Finanziamento opere portuali) Scheda di lettura	75
Articolo 4-noviesdecies (Disposizioni varie in materie di lavoro e di previdenza) Scheda di lettura	77
Articolo 4-vicies (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) Scheda di lettura	81
Articolo 4-semel et vicies (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali) Scheda di lettura	83
Articolo 4-bis et vicies (Disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) Scheda di lettura	89
Articolo 4-ter et vicies (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello) Scheda di lettura	91
Articolo 4-quater et vicies (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello) Scheda di lettura	93
Articolo 4-quinquies et vicies (Modifiche in materia di spese di giustizia) Scheda di lettura	97
Articolo 4-sexies et vicies (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122) Scheda di lettura	. 99

Articolo 6, comma 1	
Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)	
Scheda di lettura1	101
EMENDAMENTO 5.1000	.05
Articolo 5, commi 7-7-ter (Modifica della destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei	
diritti d'uso di frequenze radioelettriche) Scheda di lettura1	107
Emendamento 5.2000	.09
Articolo 5, comma 25-bis (Ripresa della riscossione dei tributi in Abruzzo e aumento dell'accisa sulle benzine e sul gasolio) Scheda di lettura	111
EMENDAMENTO 4.0.1000	.13
Articolo 4-bis (Patto di stabilità interno) Scheda di lettura1	115
Articolo 4-ter Patto di stabilità interno degli enti locali) Scheda di lettura1	117
Articolo 4-quater Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) Scheda di lettura	121
Emendamento 5.0.1000 1	29
Articolo 5-bis Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impiantì di distribuzione carburanti) Scheda di lettura	131





Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

L'emendamento 3.1000 modifica l'elenco 1 previsto dall'articolo 3 del testo in esame.

L'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. In tale elenco le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero per il triennio 2012-2014 vengono individuate indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che sono specificamente predeterminate per legge.

In particolare l'**emendamento 3.1000** sostituisce gli elenchi delle riduzioni delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze (**lettera** *a*)) e del Ministero dell'ambiente (**lettera** *b*)). Tale modifica comporta la rideterminazione dei totali delle riduzioni nelle seguenti misure: 9.606,1 milioni per il 2012; 4.401,8 milioni per il 2013; 4.259,3 milioni per il 2014.

Tale variazione implica la diminuzione dell'ammontare totale delle riduzioni di 93,7 milioni per il 2012, di 51,4 milioni per il 2013 e di 150,3 milioni per il 2014 (**lettera** *c*)).

Le suddette variazioni sono tutte riconducibili alla sostituzione dell'elenco del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto l'ammontare complessivo delle riduzioni riconducibili al Ministero dell'ambiente rimane invariato per ciascuno degli anni del triennio, essendo comunque incrementate le riduzioni predeterminate per legge e diversamente ridistribuito il carico delle riduzioni tra le missioni e i programmi.

Si segnala che le variazioni più rilevanti delle riduzioni in capo al Ministero dell'economia sono riconducibili alle missioni: 11 "Comunicazioni" (programmi "Servizi postali e telefonici" e "Sostegno all'editoria"); 25 "Fondi da ripartire"; 26 "Debito pubblico" (le cui riduzioni sono azzerate dall'emendamento).

Come evidenziato nella relazione tecnica, le variazioni alle riduzioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto anche le variazioni riferite al Ministero dell'economia sono frutto di "mera ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco e l'articolo 4", in ragione delle modifiche allo stesso articolo 4 recate dal presente emendamento.

Articolo 4, comma 9

(Finanziamento dell'assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia)

<u>La riformulazione del presente</u> **comma 9, disposta dall'emendamento 3.1000**, lettera *a*), dispone, così come la versione originaria del comma, la riduzione, a decorrere dal 2012, da due ad un milione di euro della misura dello stanziamento annuo in favore del Comune di Campione d'Italia, destinato a coprire i maggiori costi dell'assistenza sanitaria per i relativi cittadini.

La riformulazione proposta - come emerge dalla relazione tecnica allegata all'emendamento - è intesa esclusivamente a chiarire che, per gli anni 2009-2011, resta salva l'omologa riduzione (da due ad un milione di euro) dello stanziamento annuo, operata nell'àmbito "delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa".

Articolo 4, commi 57-bis e 57-ter

(Compenso in relazione agli obblighi del servizio universale dei recapiti postali - Riduzioni di risorse)

L'emendamento 3.1000, "conseguentemente", lettera c), aggiunge un comma 57-bis e un 57-ter all'articolo 4.

Il **comma 57-***bis* in esame modifica il comma 3 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale lo Stato ha riconosciuto all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali.

L'importo di tale compenso, determinato forfettariamente in lire 400 miliardi per l'anno 1998, per gli anni successivi viene determinato nel contratto di programma.

Per effetto della modifica apportata si stabilisce che l'onere relativo a detto compenso stabilito nel contratto di programmanon potrà essere superiore a:

- 321,6 milioni di euro per l'anno 2012;
- 351,6 milioni di euro per l'anno 2013;
- 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, con la rideterminazione a partire dall'anno 2012 delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1502 dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i servizi offerti in convenzione in relazione agli obblighi del servizio universale dei recapiti postali, il contratto di programma con Poste italiane Spa in corso dì definizione dovrà risultare coerente con il nuovo quadro contabile (oltre che con la normativa comunitaria).

Pertanto, per l'anno 2012 lo stanziamento del suddetto capitolo ammonterà a 321,6 milioni di euro (rispetto a 351,6 milioni previsti dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente).

Il **comma 57-***ter* dispone la riduzione, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, delle risorse disponibili relative ad una serie di interventi recati dalle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 3 che viene allegato alla legge di stabilità.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la norma introduce un nuovo elenco di interventi correttivi, relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, concementi stanziamenti destinati a finanziare operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici, con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.

L'elenco 3 allegato dispone le seguenti riduzioni di spesa:

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 ¹			38.960.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 ²	13.097.259	10.832.306	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 ³	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ⁴	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ⁵	8.000.000	6.616.534	8.000.000
Articolo 29, comma 1, della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ⁶	1.000.000		2.000.000

_

¹ Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 - *Disposizioni per gli enti locali*.

² Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

³ Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

⁴ Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

⁵ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - *Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*.

⁶ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - *Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.*

Articolo 4, comma 88

(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Il comma 88 dell'articolo 4, modificato dall'emendamento 3.1000 ("Conseguentemente" lettera d)), prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'altra formazione artistica, musicale, e coreutica", pari a 64,8 milioni di euro nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013, e 126,7 milioni di euro nell'anno 2014, a cui affluiscono le economie di spesa recate dai commi da 74 a 76 e da 79 a 87 (precedentemente si faceva riferimento ai commi da 80 a 87)⁷ e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui al decretolegge n. 98 del 2011⁸. Il Fondo è destinato alle missioni dell'istruzione scolastica e universitaria, della ricerca e dell'innovazione. La norma dispone che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e finanze. Si autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che l'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C di cui al medesimo decreto-legge.

luglio 2011, n. 111.

_

I commi da 74 a 76 recano misure di risparmio in tema di personale scolastico; i commi da 79 a 87 recano misure di risparmio relative a personale AFAM, docenti universitari, insegnanti tecnico-pratici.
 Bisposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 15

Articolo 6, comma 2

(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

L'emendamento 3.1000 reca modifiche alla Tabella C, di cui all'art. 6, comma 2.

Il **comma 2** approva la Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie. Queste ultime, non più ricomprese nella Tabella C, sono pertanto determinate direttamente dalla legge di bilancio.

La **Tabella** C del disegno di legge di stabilità per il 2012 - A.S. 2968 - prevede un ammontare complessivo di stanziamenti, di competenza e di cassa, pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, 4.055,4 milioni per il 2013 e 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

Gli stanziamenti esposti in Tabella C presentano le seguenti variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente: un incremento di 2.722,9 milioni per il 2012; diminuzioni di 340,8 milioni e 315 milioni rispettivamente per il 2013 e 2014. Tali variazioni riportano anche le diminuzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011.

L'incremento complessivo registrato per il 2012 è dovuto all'aumento di 3.250 milioni dello stanziamento relativo all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo dell'IRAP. Tale integrazione si rende necessaria in ragione dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF rispetto a quelli stimati durante gli esercizi pregressi e destinati al finanziamento del Fondo sanitario nazionale. Si tratta peraltro dell'unica variazione in positivo recata dalla Tabella C.

Si ricorda che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede l'integrazione del Fondo sanitario nazionale, operata dalla legge finanziaria, a copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 dello stesso articolo 39 (gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e

della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuna regione) previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale rispetto alle somme effettivamente riscosse dalle regioni.

In seguito all'esame in sede referente sono state introdotte modifiche alle voci della Tabella C riferite alla missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Ministero dell'ambiente, con l'approvazione dell'em. 3.1000. Come evidenziato dalla relazione tecnica allo stesso emendamento, le modifiche assicurano il coordinamento tra il nuovo elenco di riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili previsto per il Ministero dell'ambiente e gli stanziamenti esposti nella Tabella in commento.

Si osserva che nella formulazione dell'emendamento è fissato l'importo da sostituire posto a confronto con l'importo a legislazione vigente riportato nell'allegato 1 al disegno di legge di stabilità e non, quindi, con l'importo esposto nella Tabella C del ddl originario.

I nuovi importi da iscrivere in Tabella C sono quindi i seguenti (in migliaia di euro; tra parentesi l'importo esposto in Tabella C nel disegno di legge originario - A.S. 2968):

	2012	2013	2014
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646 Ministero dell'Ambiente)	16.971 (10.397)		5.572 (4.199)
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389 Ministero dell'ambiente)	154 (137)	150 (136)	105 (131)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551 Ministero dell'ambiente)	5.721 (3.354)	7.000 (5.644)	7.000 (5.327)

Articolo 6, commi 4 e 5

(Fondi speciali e tabelle - Tabella E)

L'emendamento 3.1000 reca modifiche alla Tabella E, di cui all'art. 6, comma 4.

l **comma 4** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. *e*), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il **comma 5** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2012 reca una colonna "limite impegnabilità" suddivisa secondo i seguenti numeri:

- n. 1, indica le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi non impegnabili;
- n. 2, indica le quote degli anni 2012 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2012 e successivi interamente impegnabili.

Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2012 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

- D.L. n. 148 del 1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma: Rapporti finanziari con enti territoriali;
- D. Lgs. N. 102 del 2004, art. 15, co. 2: interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma:

- Sviluppo e sostenibilità del settore agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;
- D.L. n. 5 del 2009, art. 7-quinquies, co. 8: Fondo per la finanza d'impresa. Missione: Competitività e sviluppo delle imprese programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

Il totale degli stanziamenti iscritti in **Tabella E**, nel testo dell'A.S. 2968 ammonta a 16.839,2 milioni di euro per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, 19.105 milioni per il 2014 e 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

A tale proposito la relazione al disegno di legge segnala come tutte le riduzioni recate dalla Tabella E vadano riferite agli interventi di riduzione della spesa previsti dal decreto legge n. 138 del 2011.


In sede referente, con l'em. 3.1000, è stata apportata una modifica allo stanziamento per il Piano straordinario di telerilevamento, missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Ministero dell'ambiente. Come evidenziato dalla relazione tecnica allo stesso emendamento, le modifiche assicurano il coordinamento tecnico tra il nuovo elenco di riduzioni previsto per il Ministero dell'ambiente e gli stanziamenti esposti in Tabella in commento.

La Tabella E dell'A.S. 2968 riduceva di 260.000 euro l'autorizzazione di spesa per la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali - Piano straordinario di telerilevamento, disciplinato dalla legge finanziaria per il 2008. Lo stanziamento risultante dalla riduzione ammontava a 240.000 euro. Con l'esame in sede referente tale importo è innalzato a 411.000 euro. La riduzione risultante rispetto alla legislazione vigente (pari a 500.000 euro) dovrebbe quindi essere pari a 89.000 euro.

MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma: Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

MINISTERO DELL'AMBIENTE (cap. 8534)

(migliaia di euro)	2012	2013	2014
BLV	500	1	-
Riduzione Tab. E A.S. 2968	-260	-	-
Importi esposti in Tabella E A.S: 2968	240	-	-
Importi esposti in Tabella E A.S. 2968-			
A	411		



Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

L'articolo in esame, aggiunto dall'emendamento 4.2000 concerne la disciplina sull'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita, disciplina di cui all'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78⁹, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

La modifica riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia (ivi compresi gli equivalenti trattamenti nel sistema contributivo integrale). Si stabilisce che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento (variabili, come accennato, in relazione all'incremento della speranza di vita), i suddetti trattamenti possono essere liquidati, a decorrere dal 2026, solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni; si fa riferimento, in tal caso, all'età posseduta al momento di liquidazione del trattamento - cioè, dopo il decorso del termine dilatorio (cosiddetta finestra) che intercorre tra il momento di maturazione del requisito e quello di liquidazione del trattamento -.

La relazione tecnica allegata all'emendamento governativo osserva che l'**articolo in esame** costituisce, in sostanza, una norma di chiusura e che la condizione del possesso dei 67 anni di età, per i trattamenti in oggetto, liquidati a decorrere dal 2026, già dovrebbe essere insita nel prevedibile processo di elevamento dei requisiti.

Il **presente articolo** specifica altresì che, qualora siano necessari - ai fini del rispetto della condizione suddetta - adeguamenti dei requisiti, resta ferma, per il periodo temporale successivo, l'ordinaria applicazione del processo di elevamento dei medesimi requisiti; non appare chiaro se questi ultimi incrementi si applicherebbero ai nuovi requisiti (cioè, ai requisiti come già elevati ai fini del rispetto della condizione decorrente dal 2026) o ai requisiti al netto del suddetto adeguamento (fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della condizione dei 67 anni di età).

_

⁹ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Articolo 4-ter

(Disposizioni in materia di dismissioni di beni immobili pubblici)

La norma in esame al **comma 1** autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o a una o più società anche di nuova costituzione. Sono esclusi da tali operazioni:

- i beni immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010¹⁰ in materia di federalismo demaniale;
- gli immobili di enti pubblici non territoriali.

I beni da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il primo dei quali dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2012 e con esso sono conferiti o trasferiti:

- beni immobili di proprietà dello Stato;
- una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate.

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno quindi conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili, stabilendo altresì i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società.

Per l'attuazione della suddetta disposizione viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

Si segnala che con **subemendamento 4.2000/100 del Governo** è stato specificato che, relativamente agli immobili trasferibili o conferibili, deve trattarsi di caserme assegnate in uso alle forze armate <u>dismissibili</u>.

Ai sensi del **comma 2** la cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 - secondo modalità individuate con i decreti ministeriali suddetti - dovrà avvenire prevedendo prioritariamente il collocamento mediante offerta pubblica di vendita.

È previsto altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa accettare come corrispettivo delle cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite negli stessi decreti ministeriali.

-

¹⁰ Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

I proventi netti derivanti dalle cessioni sono destinati alla riduzione del debito pubblico (**comma 3**).

Tali proventi inoltre:

- se relativi ad operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (previa versamento all'entrata del bilancio dello Stato),
- negli altri casi, sono attribuiti all'Agenzia del Demanio per l'acquisto sul mercato di titoli di Stato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

In tale ipotesi è previsto che l'Agenzia destini gli interessi derivanti da tali titoli al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi.

Il **comma 4** individua alcune norme applicabili alle società e ai beni oggetto delle disposizioni in esame. In particolare:

- alle società di cui al comma 1 si applica, se compatibile, il trattamento fiscale previsto per le società di investimento immobiliare quotate;
- ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e modalità per la cessione degli immobili.

Viene altresì demandata all'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, l'attività di valutazione dei beni conferiti o trasferiti per gli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti, che la svolge a titolo gratuito.

Il **comma 5** specifica ulteriori contenuti dei decreti ministeriali previsti ai sensi del comma 1. Essi dovranno prevedere in particolare:

- la misura degli eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio;
- la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191¹¹.

Si ricorda che tale disposizione prevede, tra l'altro, che le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione

_

¹¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie.

Il **comma 6** prevede la destinazione, fino ad un massimo di 5 milioni annui, delle eventuali maggiori entrate derivanti da distribuzioni di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale di società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad aumenti di capitale di società partecipale anche indirettamente dal medesimo Ministero o per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione.

Le somme introitate sono riassegnate ad apposito capitolo dello staio di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria.

Il **comma 7** aggiunge un comma (8-*bis*) all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹², recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

La norma ivi inserita prevede la facoltà per i fondi d'investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze, di acquistare anche immobili di proprietà degli enti territoriali utilizzati ad uso ufficio o inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. È altresì prevista la trasferibilità a titolo gratuito delle azioni della predetta società all'Agenzia del Demanio.

Viene pertanto estesa l'ambito di operatività di detta società nell'ambito delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del ricordato decreto-legge n. 98 del 2011 è previsto, in sintesi, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il **comma 8** si introduce la possibilità di provvedere alla dismissione del patrimonio dello Stato ubicato all'estero con procedure semplificate, ossia mediante trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18¹³.

.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 80 citato prevede che per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva denominata Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.

In tali ipotesi:

- la stima del valore di mercato dei beni può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita;
- i relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
 - le risorse nette derivanti da tali operazioni di dismissione sono anch'esse destinate alla riduzione del debito pubblico (**comma 9**).

Articolo 4-quater

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

La norma in esame è diretta a consentire la vendita di terreni demaniali a vocazione agricola a privati. A tal fine il **comma 1** prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individui entro tre mesi, con decreti di natura non regolamentare, i terreni a vocazione agricola da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

Deve trattarsi di terreni non utilizzabili per altre finalità istituzionali e di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 85 del 2010¹⁴, in materia di federalismo demaniale, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali.

L'alienazione di tali terreni deve avvenire mediante:

- trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro;
- asta pubblica per gli immobili di valore pari o superiore a 400 mila euro.

Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001¹⁵.

Si ricorda che le suddette disposizioni prevedono, rispettivamente che:

- i decreti con cui viene effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione del bene negli elenchi contenuti nei suddetti decreti è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

Il **comma 2** riconosce ai giovani imprenditori agricoli, come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il diritto di prelazione nelle

¹⁵ Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

¹⁴ Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

procedure di alienazione dei terreni, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

La norma prevede altresì che, qualora nel quinquennio successivo all'alienazione si verifichi un incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti, sia riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.

A tal fine è prevista l'emanazione di apposite disposizioni di attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto concerne i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394¹⁶, è necessaria l'acquisizione preventiva, da parte dell'Agenzia del Demanio, dell'assenso alla vendita degli enti gestori delle medesime aree (**comma 3**).

Il **comma 4** riconosce alle Regioni, alle Province e ai Comuni la possibilità di procedere al l'alienazione dei beni di loro proprietà aventi destinazione agricola: a tal fine i citati enti possono conferire all'Agenzia del Demanio il mandato irrevocabile a vendere. In tale ipotesi l'agenzia provvede al versamento agli enti proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione da 1 a 4 sono destinate alla riduzione del debito pubblico (**comma 5**).

-

¹⁶ Legge quadro sulle aree protette.

Articolo 4-quinquies

(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)

La norma in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito pubblico degli enti territoriali.

A tal fine il comma 1 prevede l'abbassamento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali. Analogamente il comma 2 prevede la riduzione dei limiti rispetto a quelli attuali attualmente previsti per le regioni. In particolare il **comma 1** novella l'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁷, con cui vengono fissati detti limiti per gli enti locali.

Detti limiti, attualmente pari al 10 per cento per il 2012 e all'8 per cento a decorrere dal 2013, sono ridotti dalla norma in esame all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e viene introdotto il limite del 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Si evidenzia che le percentuali suddette si riferiscono all'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulale ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del testo unico degli enti locali, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (per gli enti locali), ossia ai primi due titoli delle entrate (per le comunità montane) e ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (per gli enti locali di nuova istituzione).

Per quanto concerne le regioni, il **comma 2** novella l'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281¹⁸. Viene in particolare modificata la percentuale ivi prevista concernente l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, che viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

Il **comma 3** stabilisce anzitutto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali sono tenuti a ridurre l'entità del debito pubblico. Prevede altresì che le disposizioni in esame costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La norma prevede pertanto che con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano

¹⁷ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

¹⁸ Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

fissate le modalità attraverso le quali raggiungere l'obiettivo della riduzione del debito pubblico a partire dal 2013.

Con il decreto suddetto dovranno essere stabiliti in particolare:

- a) distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito (tra le quali viene incluso il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, del testo in esame).

Il **comma 4** prevede infine l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di mancato rispetto del patto di stabilità interno dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149¹⁹, nei confronti degli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 4-*ter*.

Si evidenzia che non è chiara la norma a cui il testo fa riferimento, dal momento che il comma 8 dell'articolo 4-ter del testo in esame non concerne le autonomie locali.

_

¹⁹ Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Articolo 4-sexies

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

L'art. 4-sexies apporta modifiche alla generale disciplina dei servizi locali (**comma 2**), nonché una puntuale modifica al settore del trasporto pubblico locale (**comma 1**; *cfr.* anche la lettera *o*) del comma 2).

Il comma 1, in particolare, appare rendere operativo il soggetto "struttura paritetica" cui la normativa vigente (d.l. 138/2011²⁰, art. 1, comma 13), all'uopo modificata, affida il compito di ripartire le risorse, nonché effettuare il monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.

Il **comma 2** apporta plurime modifiche all'articolo 4 del ricordato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Finalità dichiarata dell'intervento normativo in oggetto è - tra l'altro - quello di realizzare un sistema liberalizzato di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La **lettera a**) modifica il comma 2 dell'art. 4 citato che concerne la delibera quadro con cui l'ente è tenuto ad illustrare l'istruttoria e ad evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La norma in esame chiede agli enti di valutare - in quella sede - l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo, con gara, di una pluralità di servizi pubblici locali, nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

La **lettera b**) modifica il comma 3 dell'art. 4 citato e chiarisce che la sopra ricordata delibera è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche - e non specificamente - ai fini della relazione al Parlamento.

La **lettera c**) modifica il comma 4 dell'art. 4 citato ed introduce una conseguenza/sanzione per l'eventualità che l'ente locale non adotti la delibera di controllo della praticabilità dell'"esclusiva"; in tal caso, infatti, l'ente locale non potrà procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

La **lettera d**) modifica il comma 13 dell'art. 4 citato, facendo riferimento all'ipotesi di affidamento "in house" per i servizi di valore fino a 900.000 euro

²⁰ "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

annui. Al riguardo, il comma in esame vieta il frazionamento del servizio e dell'affidamento, per garantire l'unitarietà dell'attività.

Le **lettere da e**) a **g**) modificano il comma 32 dell'art. 4 citato, intervenendo sul regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dall'art. 4 più volte ripetuto.

La modifica (**lettera e**)) al comma 32, lettera a) è correlativa alla precedente e prevede la cessazione anticipata, improrogabile ed automatica - alla data del 31 marzo 2012 - degli affidamenti diretti dei servizi di valore fino a 900.000 euro annui, non conformi al divieto di frazionamento.

La modifica (**lettera f**)) al comma 32, lettera d) interviene sulla cessazione - prevista alla scadenza prevista nel contratto di servizio - degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate.

La norma attualmente pone la condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di qualificato collocamento privato, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015. Altrimenti, gli affidamenti predetti cessano, alla data, rispettivamente, del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

La modifica introdotta dalla norma in esame individua, chiede che non sia la "partecipazione pubblica" a doversi ridurre progressivamente, ma "la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata".

Viene quindi inserito (**lettera g**)) un comma 32-bis che affida al Prefetto il compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le citate disposizioni transitorie sugli affidamenti e sulla loro cessazione. In caso contrario, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo, ricorrendone i presupposti, ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il meccanismo normativo appare simile a quello già previsto dall'art. 16, comma 20 dello stesso d.l. 131 del 2011²¹.

_

²¹ "Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro

Le norme successive (**lettere da h**) a **l**) introducono tre modifiche al testo del comma 33 che attualmente interviene sulle società affidatarie per via diretta o senza gara, vietando l'acquisizione di nuovi servizi o l'espansione altrove dei servizi già gestiti. Le modifiche prevedono:

- la specificazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività vale per i soggetti in cui il socio *non* è stato identificato con le specifiche condizioni prescritte per tale eventualità dal comma 12;
- la precisazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività *non vale* per le società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma 12:
- la riconosciuta facoltà ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, con la condizione che:
 - o sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o
 - o sia stata almeno adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento
 - attraverso la predetta procedura competitiva o
 - con affidamento diretto (non superiore a 900.000 €) ai sensi del comma 13, purché in favore di soggetto diverso.

Viene quindi inserito (**lettera m**) un comma 33-bis che impone agli enti affidatari di rendere pubblici i dati su:

- il livello di qualità del servizio reso;
- il prezzo medio per utente;
- il livello degli investimenti effettuati;
- ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni.

La stessa disposizione di cui alla **lettera m**) inserisce un comma 33-*ter* che rimette ad un decreto ministeriale²² la definizione:

a) dei criteri per procedere alla verifica ed alla conseguente delibera - previste nei primi due commi dell'articolo in questione - con cui gli enti locali valutano la fattibilità della liberalizzazione o dell'esclusiva nella gestione dei servizi.

²² Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata

il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

- b) delle modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa imposto dal comma 33-bis, ora descritto, anche tenendo conto della differenziazione delle condizioni di erogazione per aree, popolazioni e caratteristiche del territorio;
- c) in generale, di tutte le misure necessarie ad assicurare la piena attuazione della disciplina dell'art. 4 novellata con le norme in esame.

La modifica (**lettera n**) al comma 34 inserisce, all'inizio del comma stesso, una clausola di generale applicazione dell'articolo 4 novellato a tutti i servizi pubblici locali, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.

Viene infine inserito (**lettera o**) un comma 34-*bis* che applica l'intera disciplina sui servizi pubblici locali recata dall'art. 4 novellato anche al trasporto pubblico regionale e locale. La norma fa salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'art. 5, par. 2, del reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (ammissibilità della forma diretta di affidamento, salvo divieto della legislazione nazionale).

Il testo del comma 34 esclude - tra l'altro - dall'applicazione dell'articolo 4, le cui novelle sono in esame, il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Articolo 4-septies

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

L'articolo 4-septies - aggiunto dall'emendamento 4.2000 - disciplina la riforma degli ordini professionali e delle società tra professionisti.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011²³, modificandolo nel senso di stabilire che alla riforma degli ordinamenti professionali ivi già prevista dovrà procedersi - fermo restando il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 138 - con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (cioè con un cd. regolamento di delegificazione).

Il successivo **comma 2** - conformemente al meccanismo previsto in via generale dal suddetto articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - inserisce nel citato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 un comma 5-bis con il quale si stabilisce che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.

In proposito si rammenta che - conformemente peraltro all'espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 l'ammissibilità, sotto il profilo costituzionale, del ricorso ai regolamenti di delegificazione di cui al comma citato è subordinata al fatto che gli stessi intervengano in materia non coperta da riserva assoluta di legge. In questa prospettiva, con specifico riferimento alla materia disciplinare, deve altresì rammentarsi che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - per gli ordinamenti professionali anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la relativa funzione esercitata a livello centrale normalmente dai Consigli nazionali ha conservato carattere giurisdizionale. Tale natura giuridica é comune a tutti i Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli articoli 1 e 18 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. Essa viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), é direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro sistema giuridico é diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (espressamente in tal senso si veda Corte costituzionale n. 284 del 1986). Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'articolo 102 della Carta

²³ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie, ma anche speciali: sicché ha previsto l'impugnazione dei relativi provvedimenti con le forme dell'ordinario processo civile (tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche deviazione dal modello tradizionale. Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di procedimenti per quel che concerne l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito degli ordini professionali. Il primo e il più risalente di questi sopravvive in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni. Qualora il legislatore decida di optare per la revisione e la conservazione delle giurisdizioni speciali in questione, la sopravvivenza delle stesse é comunque subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia (per le considerazioni qui sinteticamente svolte si rinvia ancora una volta a Corte costituzionale n. 284 del 1986, nonché all'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Con riguardo all'intervento legislativo qui specificamente considerato - venendo in rilievo innanzitutto la riserva di legge di cui al secondo comma dell'articolo 108 della Costituzione ai sensi della quale la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali - deve ricordarsi che Corte costituzionale n. 1 del 1967 ha espressamente qualificato tale riserva come avente carattere assoluto.

I commi da 3 a 11 dell'articolo in commento disciplinano la costituzione di società tra professionisti. Sul punto la relazione di accompagnamento della proposta governativa sottolinea come l'Italia sia uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Tale divieto risulterebbe incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall'Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell'OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea. La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73.

Più in particolare il **comma 3** stabilisce che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Il **comma 4** dispone quindi che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Il comma 5 prevede poi che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti, mentre il comma 6 dispone che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Ai sensi del comma 7 i professionisti soci saranno tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società sarà soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il comma 8 consente che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Il comma 9 fa salvi diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione in esame. Infine i commi 10 e 11 prevedono rispettivamente l'adozione da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7, nonché l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

Da ultimo il **comma 12** interviene sulla lettera *d*) del già citato comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011, chiarendo che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.

Articolo 4-octies

(Programmazione della ricerca e premialità)

L'articolo in commento, inserito dall'emendamento 4.2000, stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicuri la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

La disposizione, secondo la relazione tecnica, tende al rafforzamento dell'azione di coordinamento da parte del Ministero allo scopo di assicurare la coerenza dei programmi di ricerca proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero stesso con il Programma nazionale della ricerca.

Si ricorda che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213²⁴, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni successivi, del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

²⁴ Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Articolo 4-novies

(Fondo nuovi nati)

L'articolo aggiuntivo proroga per gli anni 2012, 2013 e 2014 - indicando correlative modalità di copertura - le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 (come convertito dalla legge n. 2 del 2009).

Di quel decreto-legge (recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), l'articolo e il comma qui richiamati hanno ad oggetto un Fondo per il credito per i nuovi nati.

Prevede in particolare la disposizione, della quale è disposta la proroga per il triennio 2012-2014: "Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia [...]".

Articolo 4-decies

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

L'articolo in esame, nei commi da 1 a 4, reca disposizioni finalizzate a regolamentare la certificazione da parte degli enti territoriali, su richiesta dei soggetti interessati, in merito ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli stessi soggetti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne anche la cessione pro soluto agli istituti di credito.

In particolare il **comma 1** novella l'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185²⁵, sostituendo il comma 3-*bis*.

Per effetto della modifica introdotta si prevede che gli enti locali sono tenuti a certificare - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro-soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti.

La certificazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, scaduti i quali, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che può anche nominare se necessario un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale inadempiente.

La cessione dei crediti oggetto di certificazione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006²⁶ in materia di cessione dei crediti derivanti dal contratto; ferma restando altresì l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge n. 52 del 1991²⁷, concernenti, rispettivamente, l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi ed il fallimento del cedente.

Il successivo comma 3-*ter* aggiunto all'articolo 9 del ricordato decreto-legge n. 185 del 2008 individua i soggetti dai quali la predetta certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità:

 enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267²⁸; in tale ipotesi, peraltro, cessato il

²⁵ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

²⁶ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

²⁷ Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

²⁸ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata per i crediti sorti prima del commissariamento stesso;

- regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il **comma 2** rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza unificata, per l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma precedente, specificando altresì che fino all'entrata in vigore di tale decreto restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

Si tratta del decreto con cui sono state disciplinate delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

Il **comma 3** modifica l'articolo 210 già ricordato decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali, aggiungendo un comma 2-bis.

In particolare, per effetto di tale modifica viene stabilito che la convenzione con cui viene regolato il servizio di tesoreria possa prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi delle disposizioni sopra introdotte.

A tale disposizione si riconnette il successivo **comma 4**, stabilendo che il suddetto obbligo per il tesoriere di accettare crediti *pro-soluto* certificati dall'ente si applica alle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge in esame.

Con il **comma 5** vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*), intervenendo sulla disciplina relativa alla verifica dell'esistenza della copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli effettuata dagli organi accertatori.

In particolare all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, vengono aggiunti tre nuovi commi.

Il nuovo comma 4-*ter* prevede che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo possa essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati delle polizze assicurative con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-*bis* dell'articolo 201 del codice della strada.

Si tratta:

- e) di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) dei dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (ossia dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni);
- g) dei dispositivi per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

Ai sensi del successivo comma 4-quater, qualora, in base al raffronto dei dati di cui al comma precedente, risulti che al momento del rilevamento un veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario (o altro soggetto obbligato in solito) a produrre il certificato di assicurazione.

Il comma 4-quinquies stabilisce infine che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature suddette costituisce atto di accertamento - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981- in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Articolo 4-undecies, commi 1-7 e commi 16-17

(Riduzione di oneri amministrativi)

L'articolo aggiuntivo reca un novero di disposizioni, volte ad incidere sugli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese.

In particolare, i **commi 1-4** estendono sperimentalmente a tutto il territorio nazionale - sino al 31 dicembre 2013 - la disciplina delle "zone a burocrazia zero".

Queste sono state oggetto di previsione da parte dell'articolo 43 del decretolegge n. 78 del 2010²⁹, come convertito dalla legge n. 122.

Quel decreto-legge autorizzava la costituzione di "zone a burocrazia zero" nel Mezzogiorno. La realizzazione di tali zone avviene in aree "non soggette a vincolo". La loro istituzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno).

La semplificazione amministrativa, in tali zone, è data dal fatto che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto (ma rimangono esclusi quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica), se avviati su istanza di parte, si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento (ove un provvedimento espresso non sia adottato entro tale termine).

Tali provvedimenti sono adottati in via esclusiva - prevedeva il decreto-legge n. 78 del 2010 - da un Commissario di Governo (chiamato a provvedere, ove necessario, previe apposite conferenze di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990). L'adozione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi avviati d'ufficio spetta del pari al Commissario (al quale affluiscono dati e documenti dall'amministrazione competente).

Tali previsioni sarebbero ora modificate, giacché la competenza esclusiva circa l'emanazione dei provvedimenti amministrativi verrebbe attribuita ad un "Ufficio Locale dei Governi", presieduto dal prefetto ed istituito (su richiesta della Regione) in ciascun capoluogo di provincia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri di finanza pubblica. La sua composizione è disciplinata dal **comma 3** dell'articolo in commento. Esso delibera all'unanimità.

E' ribadito che sono esclusi dall'applicazione della "burocrazia zero" i (soli) provvedimenti di natura tributaria o concernenti la tutela della salute o la

²⁹ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sul quale v. il dossier n. 36 del Servizio per la qualità degli atti normativi: Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010.

sicurezza pubblica. Sono escluse altresì "le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo".

Per le aree soggette a vincolo, invero, pare dover comunque valere l'esclusione disposta dall'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il **comma 5** attribuisce all'Ufficio Locale dei Governi, sopra ricordato, altresì le competenze entro il *procedimento unico per l'esercizio di attività produttive* e di prestazione di servizi, e per le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione di tali attività.

Questo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali da parte dello Sportello unico per le attività produttive.

E' materia che è stata oggetto di semplificazione e riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010³⁰ (può valere rammentare come il correlativo schema di decreto legislativo trasmesso per il parere in Parlamento - Atto del Governo n. 207 - ripercorresse analiticamente, nella sua relazione illustrativa, gli stenti attuativi incontrati nella prima applicazione dalla disciplina dello Sportello unico).

Il **comma 7** abroga le disposizioni della legge n. 110 del 1975 (recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") che hanno istituito - presso il Ministero dell'interno - e disciplinato il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, delle quali sia ammessa la produzione o l'importazione definitiva.

Il **comma 16** abroga la legge n. 1815 del 1939, recante "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

Essa prevede che le persone (munite dei necessari titoli di abilitazione professionale o autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge) associatesi per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbano usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività dev'essere essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

E' a notarsi come la legge n. 1815 del 1939 si sia sottratta all'abrogazione automatica generalizzata prevista per gli atti primari ante-1970 dal procedimento

_

³⁰ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

'taglia-leggi', congegnato dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005³¹. E così è stato perché quella legge è stata espressamente mantenuta in vigore dal decreto legislativo n. 179 del 2009³² (il decreto legislativo 'salva-leggi'), che l'ha ricompresa negli atti elencati nel suo allegato 1.

Si valuti l'opportunità di corredare l'abrogazione della legge del 1939 con l'espunzione dei suoi estremi dall'allegato n. 1 del decreto-legislativo n. 179 del 2009.

Il **comma 17** riscrive - a fini di semplificazione - la procedura per il rilascio delle *autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma*.

A tal fine, esso detta - novellando l'articolo 10 del codice della strada - le norme generali per un regolamento governativo, che modifichi per questo riguardo il regolamento vigente, recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992³³.

Le disposizioni concernono le autorizzazioni periodiche (delle quali è prevista una validità annuale) così come le autorizzazioni multiple, singole, e la loro rinnovabilità in assenza di variazioni.

³¹ Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

³² Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

³³ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Articolo 4-undecies, commi 8-15

(Disposizioni in materia societaria)

I commi da 8 a 15 dell'articolo aggiuntivo 4-undecies, aggiunto dall'emendamento 4.2000, recano una serie di disposizioni concernenti le società di capitali.

In particolare il **comma 8** reca una norma interpretativa del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³⁴, in materia di *class action* e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie.

Si ricorda che tale norma prevede che l'atto di trasferimento (delle partecipazioni) di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato.

Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile stabilisce che l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni

Per effetto della norma in esame si prevede che il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008 citato deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il **comma 9** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possano redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

A tal fine si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

.

³⁴ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

legge in esame, al fine di individuare le voci e la struttura del predetto schema di bilancio semplificato, nonché le relative modalità attuative.

Ai sensi del **comma 10** viene data facoltà ai soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari; il **comma 11** prevede che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono gli stessi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

Il **comma 12** modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231³⁵, inserendo all'articolo 6 (dedicato ai soggetti in posizione apicale ai e modelli di organizzazione dell'ente) un nuovo comma 4-*bis*.

Per effetto di tale modifica si prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (ossia il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento che, ai sensi della normativa vigente, è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo).

Il **comma 13** sostituisce integralmente l'articolo 2477 del codice civile, dedicato al collegio sindacale e alla revisione legale dei conti.

Con tale modifica viene in sostanza stabilito che nelle società a responsabilità limitata l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un revisore o di un sindaco (anziché di un collegio sindacale come attualmente previsto).

Il **comma 14** aggiunge un comma all'articolo 2397 del codice civile dedicato alla composizione del collegio sindacale delle società per azioni.

Si ricorda che l'articolo 2397 prevede attualmente che il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

_

³⁵ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il comma inserito dal testo in esame stabilisce che, per le società aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di curo, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il **comma 15** è dedicato alle società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile. Esso prevede in particolare che, qualora siano entrate in vigore norme che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

Articolo 4-duodecies

(Certificati e dichiarazioni sostitutive; recepimento di direttive dell'Unione europea)

L'articolo reca un duplice ordine di disposizioni, incidente il primo sul Testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), il secondo sulla legge n. 246 del 2005³⁶.

Per quanto concerne le novelle recate al testo unico sulla documentazione amministrativa - ossia il **comma 1** dell'articolo in commento - una prima modifica, recata dalla **lettera** *a*), è in materia di certificati.

Si dispone che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione relativamente a stati, qualità personali e fatti, siano valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà debbano essere sostituiti dalle relative dichiarazioni sostitutive.

Viene stabilito inoltre che sulle certificazioni rilasciate a soggetti privati sia apposta una dicitura che ne escluda l'utilizzo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi.

E' conseguentemente modificata la rubrica dell'art. 40 che diviene "certificati" in luogo della precedente "certificazioni contestuali".

La **lettera** *b*) prevede la possibilità che i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, siano ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi, anche oltre i termini di validità - nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. La norma soppressa stabiliva anche che il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti dovesse avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.

La **lettera** *c*) impone l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dei certificati e degli atti di notorietà così come di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Similmente viene introdotto l'obbligo - **lettera** d) - di acquisire d'ufficio e controllare ai sensi di legge, le informazioni relative alla regolarità contributiva.

³⁶ Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui sopra, le amministrazioni certificanti - **lettera** *e*) - individuano un ufficio responsabile per tutte le attività relative all'acquisizione, alla gestione e alla trasmissione dei dati, attraverso il quale, inoltre, le misure organizzative adottate verranno rese note al pubblico. Per la risposta alle richieste di controllo è stabilito un termine di 30 giorni, oltre il quale la mancata risposta costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

La **lettera** f) modifica in conseguenza le norme relative alla violazione dei doveri d'ufficio.

Il **comma 2** prevede che in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere mantenuti o introdotti - salvo circostanze eccezionali, oggetto di espressa valutazione nell'analisi di impatto della regolamentazione - livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Tali sono i livelli di regolazione che introducano requisiti od oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, od introducano sanzioni e procedure più gravosi di quelli strettamente necessari per l'attuazione.

L'aggiungersi di regole ulteriori a quelle conseguenti al mero recepimento di una disciplina comunitaria, è denominato - nel lessico degli operatori - *gold plating*. Rispetto a tale 'aggravio' di oneri amministrativi, le novelle alla legge n. 246 mirano ad apprestare strumenti di allerta e vaglio preventivo.

Articolo 4-terdecies

(Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

L'articolo aggiuntivo – inserito dall'emendamento 4.2000 - riscrive le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni") relative alle eccedenze di personale e alla mobilità collettiva.

In particolare, esso definisce una procedura cui devono attenersi le amministrazioni pubbliche che presentino situazioni - funzionali o relativamente "alla situazione economica" - di soprannumero o comunque di eccedenza di personale.

La procedura così delineata si applica ai concorsi che non siano stati ancora banditi e alle assunzioni che non siano state ancora autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

In via preliminare, le amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente la rilevazione delle eccedenze di personale (su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale). Per rendere più stringente tale obbligo (che è già previsto dalla disciplina vigente), si dispone che in assenza di siffatta rilevazione, non siano effettuabili - sotto pena di nullità degli atti - assunzione alcuna né l'instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro e contratto.

Condotta la rilevazione, e previa informativa alle rappresentanze sindacali, l'amministrazione può, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente coinvolto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (anche del personale dirigenziale), con un preavviso di sei mesi (fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici).

In subordine, l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale soprannumerario o comunque eccedente, anche mediante forme flessibili di impiego o contratti di solidarietà, al suo interno ovvero presso altre amministrazioni (l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 già disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), anche fuori del territorio regionale se lo consentano accordi di mobilità conformi ai contratti collettivi nazionali.

Ove la ricollocazione non sia possibile, entro novanta giorni dall'avvio della procedura l'amministrazione pone il personale in disponibilità, erogandogli - per la durata massima di due anni - una indennità, riconosciuta a fini pensionistici e pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (con esclusione di ogni altro emolumento).

Siffatta procedura si applica anche al personale degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato in condizioni di dissesto.

Articolo 4-quaterdecies

(Semplificazione procedimento distretti turistici)

I Distretti turistici sono disciplinati dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70³⁷, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 2011, n. 106: vi si prevede la possibilità di istituirli nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del Distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Al comma 5 si prevedeva che la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni, di intesa con i Comuni interessati e con il Ministero dell'economia e delle finanze; l'Agenzia del demanio è partecipante necessitato alla conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

Con la previsione introdotta **dall'emendamento 4.2000 con il nuovo articolo 4-quaterdecies**, si contempla una procedura di silenzio assenso dopo 90 giorni, se la P.A. non comunica il diniego: ciò significa che la richiesta delle imprese va corredata di una delimitazione territoriale, la quale – alle condizioni date, di decorso del tempo senza diniego – si dà per approvata con conseguente applicazione, nel medesimo ambito, delle agevolazioni ricollegate all'istituto del distretto turistico dal comma 6 del citato articolo 3.

³⁷ "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia."

Articolo 4-quinquies decies

(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

L'articolo 4-quinquies decies è contenuto nell'emendamento del Governo 4.2000 e prevede misure per facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture stradali.

Il comma 1 consente la compensazione del contributo a fondo perduto, posto carico delle finanze pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali da parte di società di progetto, con:

- le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione:
- l'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, il canone dovuto dal concessionario può essere riconosciuto come contributo a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 sia:

- posto a base della gara per l'individuazione del concessionario;
- non superiore al 50 per cento del costo dell'investimento.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che autorizza l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili; in particolare l'articolo 104, del testo unico delle imposte sui redditi (917/1986) consente che per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato; le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economicofinanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.

Il comma 4 prevede la periodica verifica della congruità delle agevolazioni previste dal comma 1.

La Relazione tecnica non prevede variazioni al gettito tributario poiché si tratta di rinuncia a maggior gettito.

Articolo 4-sexiesdecies

(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)

L'articolo 4-*sexiesdecies* è contenuto nell'emendamento del Governo 4.2000 e prevede disposizioni sul collegamento ferroviario Torino-Lione e sul Tunnel del Tenda.

Il comma 1 (insieme al comma 2) si riferisce al collegamento ferroviario Torino-Lione e contiene la dichiarazione di area di interesse strategico nazionale delle aree e dei siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione del cantiere della galleria geognostica e del tunnel di base della linea.

Il comma 2 contiene una sanzione penale per chi si introduce abusivamente nelle aree di cui al comma 1, prevedendo l'irrogazione della pena di cui all'articolo 682 del codice penale (*Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato*). Tale norma prevede che chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.

Il comma 3 (insieme ai commi 4 e 5) è relativo al Tunnel del Tenda e qualifica contributi in conto impianti le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano da attribuire ad ANAS spa che realizza l'opera.

Il comma 4 dispone il versamento all'Entrata del bilancio dello Stato delle somme versate dalla Francia per la costruzione del tunnel, al fine dell'attribuzione ad ANAS spa nell'ambito del contratto di programma.

Il comma 5 dispone il versamento all'Entrata del bilancio dello Stato delle somme versate dalla Francia per la gestione del tunnel, al fine dell'attribuzione ad ANAS spa nell'ambito del contratto di servizio.

La Relazione tecnica non fa derivare oneri per la finanza pubblica dalle disposizioni di cui all'articolo 4-sexiesdecies.

Articolo 4-septiesdecies

(Cessione partecipazioni ANAS)

L'articolo 4-*septies decies* è contenuto nell'emendamento del Governo 4.2000 e prevede misure sulla cessione di partecipazioni detenute da ANAS spa.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 98/2011³⁸ che istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasforma l'ANAS S.p.A. in società *in house* del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il vigente comma 7 attribuisce gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a.

Il nuovo testo:

- dispone che il trasferimento è fatto a Fintecna spa ed al valore netto contabile relativo al momento della cessione delle società cedute;
- contiene la neutralità fiscale delle operazioni di cessione;
- non prevede esplicitamente la società Stretto di Messina s.p.a. fra quelle oggetto di cessione a Fintecna spa.

La Relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-

³⁸ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

Articolo 4-octies decies

(Finanziamento opere portuali)

L'articolo 4-*octies decies* è contenuto nell'emendamento del Governo 4.2000 e prevede misure per investimenti nei porti.

Il comma 1 aggiunge un nuovo comma 2-undecies-1) dopo l'articolo 2, comma 2-undecies, del decreto-legge 225/2010³⁹; il nuovo comma consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, per integrare quelle derivanti dall'applicazione della normativa sulla revoca dei finanziamenti non utilizzati per la realizzazione di infrastrutture nei porti.

Il predetto fondo è stato istituito dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge $40/2010^{40}$ e la Corte costituzionale, con sentenza 7-11 marzo 2011, n. 79 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 6, nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenisse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti.

Il citato decreto-legge 225/2010 (commi da 2-novies a 2-undecies) ha modificato ed integrato le disposizioni recate dal decreto-legge 40/2010 prevedendo anche che, entro il termine del 15 marzo 2011, sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.

Con la norma in commento, le risorse derivanti dall'applicazione dei commi da 2-novies a 2-undecies, potranno essere integrate con quelle del Fondo per le infrastrutture portuali.

La Relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-

³⁹ Decreto-legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie."

⁴⁰ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 73 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

Articolo 4-novies decies

(Disposizioni varie in materie di lavoro e di previdenza)

Il **comma 1** concerne sia il contratto di apprendistato sia la cosiddetta gestione separata INPS.

Il **primo periodo** riconosce, con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo integrale, per i primi tre anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a nove. Nella disciplina vigente⁴¹, la contribuzione dovuta dal datore per gli apprendisti è pari al 10 per cento; per i datori che abbiano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, l'aliquota è pari, nel primo e nel secondo anno di contratto, rispettivamente, all'1,5% ed al 3%.

Il **terzo periodo** del **comma 1** corregge un errore materiale nel testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Il **secondo periodo** del medesimo **comma 1** incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto percentuale l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e la corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche (si ricorda che nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico). Nella disciplina vigente (di cui all'art. 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247⁴²), entrambe le aliquote sono pari al 26 per cento, ovvero al 17 per cento per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico. Si ricorda che presso la gestione separata sono iscritti, tra l'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi non rientranti in altre forme pensionistiche obbligatorie.

Il **comma 2** concerne il finanziamento delle attività di formazione professionale nell'esercizio dell'apprendistato.

Il **comma 3** modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'àmbito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e reca una norma transitoria per gli anni 2009-2012.

.

⁴¹ Di cui all'art. 1, comma 773, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

⁴² Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Si ricorda che il Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276⁴³, e successive modificazioni, ha sostituito la figura del contratto di formazione e lavoro con quella del contratto di inserimento (contratto "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" di persone rientranti in determinate categorie).

Il **comma 4** reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.

Le novelle concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o - limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto - alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

L'ultima novella sopprime la condizione che l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il **comma 5** reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

Il **comma 6** ridefinisce le fonti contrattuali in relazione alle quali trovano applicazione i regimi agevolati, fiscale e contributivo, di alcuni emolumenti della retribuzione, regimi di cui all'articolo 5, comma 10 e 12, del presente disegno di legge. Ai sensi del successivo **comma 7**, ciascuna regione può disporre, per l'anno 2012, la deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme corrispondenti all'erogazione dei suddetti emolumenti.

Il **comma 8** reca, "al fine di accelerare la piena operatività" dell'istituto, una norma sulla procedura di attuazione del credito di imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70⁴⁴ (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico.

_

⁴³ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

⁴⁴ Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Il **comma 9** sopprime l'istituto del libretto personale per i lavoratori dello spettacolo ed inserisce, limitatamente a tale categoria di lavoratori, l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nel novero dei soggetti ammessi⁴⁵ allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.

-

⁴⁵ Secondo particolari regimi di autorizzazione, diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro.

Articolo 4-vicies

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

L'emendamento 4.2000, con il nuovo articolo 4-vicies, al comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987⁴⁶ – ad anticipare il saldo del contributo europeo (e del corrispondente nazionale) per il cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e peschiero. Si rammenta che il Fondo (gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE) ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70⁴⁷, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 2011, n. 106, riceve l'ammontare degli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 2** dispone il reintegro delle somme anticipate, a valere delle erogazioni europee a titolo di saldo dei medesimi interventi oggetto di anticipazione. Il **comma 3** disciplina il caso di mancato riconoscimento delle spese anticipate, attribuendo al Ministero competente l'obbligo di attivare le procedure di recupero.

In caso di riduzione della quota nazionale nel cofinanziamento di programmi – nell'ambito dei fondi strutturali 2007-2013 – è invece il Fondo stesso a finanziare interventi di sviluppo economico-sociale: per il **comma 4** essi dovranno essere concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea, ma va segnalato il fatto che sono vincolati a restare nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi. Con l'intesa siglata il 7 novembre 2011 tra il Commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, ed il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, invero, si era stabilito – sulla scorta degli accordi del Governo stipulati il 4 novembre con i presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed in base agli impegni assunti al Vertice UE del 26 ottobre - un Piano di azione che intendeva "concentrare le risorse ai fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie" nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate".

⁷ Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

81

⁴⁶ Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Articolo 4-semel et vicies

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

L'articolo 4-semel et vicies è stato introdotto dall'emendamento 4.2000.

Il **comma 1** dispone che le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti da alcuni commi della legge finanziaria 2008 per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche (*tax credit*) siano annualmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004⁴⁸ (*si ipotizza che le finalità siano quelle relative alla destinazione del succitato Fondo*) sarà disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono infine abrogati i commi da 338 a 343 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, recanti ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche.

Secondo la relazione tecnica, la proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse "tax credit" per il cinema rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 - minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui - confluiscano per legge nel Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si ricorda che i commi da 325 a 334 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. *tax credit* esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. *tax credit* interno). I successivi commi da 335 a 338 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello.

In seguito l'art. 1 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34⁴⁹, ha autorizzato, al comma 1, spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011: della somma complessiva di 236 milioni di euro, 149 milioni di euro sono stati destinati al Fondo unico per lo

_

⁴⁸ "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

⁴⁹ "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo".

spettacolo (lettera *a* del citato comma 1). Il comma 4 del medesimo articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, provvedendo ad aumentare l'aliquota dell'accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

I commi da 338 a 341⁵⁰ dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 - che come detto il comma in esame intende abrogare, così come i due seguenti - hanno disposto ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche.

Il successivo comma 342 ha assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010 al Fondo di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 28/2004, destinato alla realizzazione, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche in deroga al medesimo comma 4 dell'articolo 12; infine il comma 343 subordinava l'efficacia dei commi da 335 a 339 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del sopra illustrato articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Si ricorda che le disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della citata legge n. 244 del 2007, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225⁵¹.

L'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28⁵², istituisce il Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

La gestione di tale Fondo è stata regolata dal D.M. 6 marzo 2006 (che, in attuazione del comma 5 dell'articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione e di

Il comma 339 concede un'agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 338.

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, sono state adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

⁵⁰ In particolare, il comma 338 stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d'essai . L'agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004.

Il comma 341 fissava un limite di spesa per le agevolazioni di cui ai commi 338 e 339, pari a 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010.

⁵¹ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

⁵² "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi) e dal D.M. 12 aprile 2007⁵³.

Il comma 3 del citato articolo 12 specifica che il Fondo è destinato:

- a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il successivo comma 4 dispone che le quote percentuali del Fondo, in relazione alle finalità di cui al comma 3, sono stabilite annualmente con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 28). Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 4, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Il **comma 2** novella l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34⁵⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

Si ricorda che il citato articolo 2 riguarda l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi per Pompei e, a tal fine, dispone le modalità per l'adozione e le misure necessarie per la sua attuazione.

-

⁵³ "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".

⁵⁴ "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo".

Per la realizzazione di tale programma, il comma 3 autorizza l'assunzione di:

- personale di III area⁵⁵, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale ha l'obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Il comma in esame riproduce, nella sostanza, l'art. 4, comma 92, del disegno di legge di stabilità 2012, del quale la Presidenza del Senato aveva disposto lo stralcio, ai sensi dell'art. 126, comma 3, del Regolamento (cfr. A.S. 2968-septies).

La modifica apportata dalla **lettera** *a*) è volta - come riportato nella relazione tecnica - a escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di II^a fascia e delle aree, previste dall' articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge n. 194 del 2009⁵⁶, e dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 138 del 2011⁵⁷.

L'articolo 2, comma 8-quater, del D.L. 194 del 2009 ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo - previsto dal precedente comma 8-bis del medesimo articolo 2 - di disporre, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 112/2008⁵⁸, e di rideterminare le dotazioni organiche

⁵⁷ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

⁵⁵ Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

⁵⁶ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

⁵⁸ Il richiamato articolo 74, comma 1, ha disposto l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese – precisa la disposizione – la Presidenza del Consiglio e le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, di ridimensionare, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. In particolare, il comma ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l'accorpamento delle strutture. Lo stesso comma ha altresì previsto la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi

del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Restano esclusi da tale divieto i conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.lgs. 165/2001.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede al comma 3 che le amministrazioni dello Stato, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, provvedano:

- a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;
- b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Il successivo comma 4 dispone che alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sia fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La disposizione introdotta dalla **lettera** *b*) consente al MIBAC, al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, dopo aver utilizzato le graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo del comma 3, di procedere alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali; i candidati che non accettano mantengono la loro collocazione nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.

Si ricorda che alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, deve essere rispettata la disciplina

contratto. Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi "secondo i rispettivi ordinamenti" (per quanto riguarda i Ministeri – è da ritenersi – mediante i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988).

in materia di turn over di cui all'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, come da ultimo modificata dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010, in base alla quale, per ciascun anno del quadriennio 2010- 2013, si può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il

20% delle unità cessate nell'anno precedente. E' infine previsto l'obbligo, per il Ministero, di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma in esame ed i relativi oneri.

Articolo 4-bis et vicies

(Disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

L'articolo 4-bis et vicies - aggiunto dall'emendamento 4.2000 - reca una serie di disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.

In particolare il **comma 1, lettera a**), modifica il primo comma dell'articolo 125 del codice di procedura civile sostituendo la previsione relativa alla necessità che il difensore indichi, negli atti ivi richiamati⁵⁹, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax con la previsione per cui dallo stesso dovrà essere indicato il solo indirizzo di posta certificata comunicato al proprio ordine.

Le successive **lettere b) e c)** abrogano quindi il terzo comma dell'articolo 133 e il terzo comma dell'articolo 134 del medesimo codice relativi alla comunicazione delle ordinanze e delle sentenze. Sembrebbe, ad una prima lettura, trattarsi di modifiche di coordinamento conseguenti alle modifiche successivamente apportate all'articolo 136 del medesimo codice.

La **lettera d**) interviene sull'articolo 136 del codice di procedura civile sostituendo il secondo e il terzo comma del medesimo e abrogando il quarto comma. Le modifiche sono volte ad attribuire carattere prioritario al ricorso alla posta certificata per tutte le comunicazioni che avvengono nel processo, prevedendosi solo in via subordinata e residuale il ricorso all'uso del telefax o alla notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario

Le **lettere e), f) e g)** intervengono rispettivamente sugli articoli 170, 176 e 183 del codice di procedura civile effettuando alcune abrogazioni dettate prevalentemente da esigenze di coordinamento. *Per quanto riguarda la lettera e), si ravvisa l'opportunità di un ulteriore riflessione sulla necessità della modifica ivi prevista. Si richiama poi l'attenzione sulla lettera g) che abroga l'ottavo comma dell'articolo 183 in quanto il riferimento a tale comma suscita perplessità, sembrando invece più corretto il riferimento al comma decimo dello stesso articolo.*

La **lettera h**) modifica l'articolo 250 del codice di procedura civile in tema di intimazione al testimone sostituendone il secondo comma. *Si segnala come la previsione che si intende introdurre si sovrapponga a quella già contenuta nel terzo comma. Sul punto sembrerebbe opportuna un'ulteriore riflessione.*

⁵⁹Gli atti richiamati cui si fa riferimento sono la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto.

La **lettera i**) modifica l'articolo 366 del codice di procedura civile con la finalità di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata anche nell'ambito del processo davanti alla Corte di cassazione.

La **lettera l**) infine modifica l'articolo 518 del codice di procedura civile relativo alla forma del pignoramento attribuendo, ai fini della trasmissione del processo verbale del pignoramento, carattere prioritario all'uso della posta certificata.

Il **comma 2** dell'articolo in esame interviene quindi sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificando in particolare gli articoli 173-bis e 173-quinquies, relativi alla procedura di espropriazione immobiliare anche in questo caso con la finalità di attribuire carattere prioritario all'uso della posta certificata.

Il **comma 3** interviene invece sulla legge n. 53 del 1994 che disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, modificando gli articoli 1, 3, 4 e 5 della stessa ancora una volta con l'intento di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda il **comma 4**, lo stesso interviene sull'articolo 16 del decreto legge n. 185 del 2008. Si ricorda che il comma 7 di tale articolo stabilisce che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano quindi in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La proposta modificativa in esame aggiunge, dopo il comma 7, un comma 7-bis, con il quale si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato di cui al comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento o commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

Infine il **comma 5** dell'articolo 4-bis et vicies stabilisce che le disposizioni introdotte da tale articolo entrino in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.

Articolo 4-ter et vicies

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

L'articolo 4-ter et vicies aggiunto dall'emendamento 4.2000 - riprendendo una previsione contenuta nell'A.S. 2612⁶⁰ - introduce la cosiddetta istanza di prelievo nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi a oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69⁶¹ - nelle quali non trovano quindi applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 47⁶² della citata legge n. 69 conformemente a quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 5 dell'articolo 58 della legge medesima - e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame una volta definitivamente approvato. I ricorsi si intenderanno rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, ne chiederà la loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso che la cancelleria invierà a tal fine alle parti costituite, con l'avvertimento delle conseguenze di legge.

Il presidente dichiarerà l'estinzione con decreto, in linea con la disciplina dell'articolo 391^{63} del codice di procedura civile.

⁶¹ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

⁶² Il richiamato articolo 47 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione aventi finalità deflattive del medesimo.

⁶³ Si rammenta che l'articolo 391 del codice di procedura civile definisce le modalità con cui la Corte di cassazione si pronuncia nei casi di rinuncia al ricorso, prevedendo in particolare che sulla rinuncia nonché nei casi di estinzione del processo disposta per legge - la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il predetto decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

⁶⁰ Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario.

Articolo 4-quater et vicies

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

L'articolo 4-quater et vicies – aggiunto dall'emendamento 4.2000 - reca modifiche al codice di procedura civile finalizzate all'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello.

In particolare **la lettera a**) **del comma 1** interviene sull'articolo 283 del codice di procedura civile il quale prevede che il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospenda in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. La proposta emendativa aggiunge un nuovo comma nell'articolo in questione con cui si stabilisce che, se la predetta istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

La successiva **lettera b**) propone la modifica dell'articolo 350 del codice di procedura civile, prevedendo – ferma restando la regola generale della trattazione collegiale della causa – che il presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio.

La **lettera c**) interviene invece sull'articolo 351 del codice di procedura civile. L'articolo 351, al primo comma, prevede che sull'istanza prevista dall'articolo 283 volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado il giudice dell'appello provveda con ordinanza nella prima udienza. La proposta emendativa in esame esclude l'impugnabilità di tale ordinanza e aggiunge un ulteriore comma all'articolo in questione con il quale si stabilisce che, nella prima udienza, il giudice dell'appello se ritiene la causa matura per la decisione può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile⁶⁴. Se per la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è già stata fissata l'udienza, il giudice dell'appello fissa un'apposita udienza nel rispetto dei termini a comparire.

.

immediatamente depositata in cancelleria.

⁶⁴ Si rammenta che il citato articolo 281-sexies disciplina la decisione a seguito di trattazione orale, stabilendo che se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è

La lettera d) modifica quindi l'articolo 352 del codice di procedura civile, estendo espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa – oltre che secondo il tradizionale modello della decisione che segue lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – anche secondo il modello disciplinato dall'articolo 281-sexies (che prevede la lettura contestuale in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Per quanto riguarda poi l'introduzione nel medesimo articolo 352 del rinvio all'articolo 281-sexies - trattandosi di disposizione applicabile in primo grado solo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - deve rilevarsi come l'assetto normativo che ne risulta implicherà che il citato articolo 281-sexies non sarà applicabile davanti al tribunale in composizione collegiale in primo grado, ma lo sarà nei correlativi giudizi di appello; un aspetto questo su cui parrebbe auspicabile un'ulteriore riflessione.

Infine la **lettera e**) interviene sull'articolo 431 del codice di procedura civile con riferimento alla disciplina dell'esecutorietà della sentenza di primo grado nel processo del lavoro. La proposta emendativa - in correlazione con l'intervento effettuato dalla lettera a) sull'articolo 283 del medesimo codice - aggiunge un nuovo comma nell'articolo in questione con cui si stabilisce che, se le istanze volte ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, previste rispettivamente dal terzo e dal sesto comma dell'articolo 431, sono inammissibili o manifestamente infondate, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Il comma 2 dell'articolo 4-quater et vicies interviene invece sull'articolo 445bis del codice di procedura civile. Si rammenta in proposito che l'articolo 38 del decreto legge n. 98 del 2011⁶⁵ ha introdotto nel codice di procedura civile, con il predetto articolo 445-bis, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio - diversamente dalle ipotesi di carattere generale disciplinate dagli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile - relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222⁶⁶. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il

⁶⁵ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

⁶⁶ La legge citata reca la revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 del codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La proposta emendativa in esame, riproponendo una previsione contenuta nella formulazione originaria del citato decreto legge n. 98 eliminata in sede di conversione, stabilisce che, in quest'ultima ipotesi, la sentenza pronunciata all'esito del conseguente giudizio è inappellabile.

Infine il **comma 3** dell'articolo 4-*quater et vicies* stabilisce che le disposizioni introdotte da tale articolo entrino in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.

Articolo 4-quinquies et vicies

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

L'articolo 4-quinquies et vicies - aggiuinto dall'emendamento 4.200 - reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo interviene sull'articolo 13 del citato testo unico aumentando del 50 per cento il contributo unificato nei giudizi di impugnazione⁶⁷ e raddoppiandolo nei processi davanti alla Corte di Cassazione, nonché sul successivo articolo 14 sostituendo il comma 3 dello stesso.⁶⁸ Il nuovo comma 3 stabilisce che la parte di cui al comma 1 del medesimo articolo 14⁶⁹, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

Il comma 2 dell'articolo 4-quinquies et vicies stabilisce poi che il maggior gettito derivante dalle modifiche in questione sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato con separata contabilizzazione per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

Infine il **comma 3** dell'articolo in commento stabilisce che la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa qui considerata.

⁶⁷ Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salve le esenzioni previste dall'articolo 10.

⁶⁸ Nella formulazione vigente il comma 3 citato prevede che la parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

⁶⁹ Si tratta della parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Articolo 4-sexies et vicies

(Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122)

L'articolo aggiuntivo 4-sexies et vicies – inserito dal subemendamento del Governo 4.2000/101 - novella i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010⁷⁰ relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare viene confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-bis.

Si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teoricopratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

La disciplina della materia è completata dai commi da 5-ter a 5-sexies.

Il comma 5-ter stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi.

Il comma 5-quater stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il comma 5-quinquies prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza.

Il comma 5-sexies prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù vengano previsti: a) eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza; b) le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità; c) la

⁷⁰ Recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dalla Difesa, versata dai frequentatori.

Il comma 7-bis dell'art. 55 provvede alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-septies del medesimo articolo destinati ai corsi di formazione organizzati dalle Forze armate, confermando, nella **nuova formulazione qui proposta**, l'ammontare di 7.500.000 euro per l'anno 2012 e prevedendo oneri pari a 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

Si ricorda che il comma 7-bis nella formulazione attuale provvede a tali oneri (pari a 11.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 7.500.000 euro per l'anno 2012):

- a) quanto a euro 5.285.72 per l'anno 2010, mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente delle missioni del Ministero della difesa relative alle spese rimodulabili;
- b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
- c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni in materia di cedolino unico (articolo 4, commi da 4-*bis* a 4-*novies*);
- d) quanto ad euro 5.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla tassazione della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita per le imprese di assicurazione (articolo 38, commi da13-bis a 13-quater);

La **lettera d**-*bis*, di cui si propone l'introduzione, provvede agli ulteriori oneri a decorrere dal 2013, quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Articolo 6, comma 1

(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)

Gli emendamenti 4.2000 e 5.2000 hanno modificato la Tabella A, di cui all'articolo 6, comma 1.

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l'articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968), gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a 98,8 milioni di euro per il 2012, a 195,2 milioni di euro per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In seguito all'esame in sede referente presso la 5ª Commissione del Senato, l'ammontare complessivo degli accantonamenti esposti in Tabella A, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, subisce una diminuzione di 66 milioni. Le diminuzioni sono riferite agli accantonamenti previsti per il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, in virtù dell'approvazione dell'emendamento 4.2000, si ha la riduzione di un milione di euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo 4-ter, introdotto dallo stesso emendamento, in materia di dismissione di beni immobiliari pubblici, per gli anni 2013 e 2014. La diminuzione di ulteriori 65 milioni per il 2013 e il 2014 è invece imputabile alle disposizioni aggiuntive al comma 25 dell'articolo 5 introdotte dall'em. 5.2000, in relazione all'aumento dell'aliquota delle accise su carburanti.

(importi in migliaia di euro)

Tabella A	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	123.860	202.941	252.941
Riduzione ex D.L. 138/2011	25.039	7.710	16.099
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	98.882	195.231	236.842
A.S. 2968-A	98.882	129.231	170.842

Per quanto riguarda la **Tabella B**, il disegno di legge di stabilità per il 2012 prevede importi pari a 317.808 milioni di euro per il 2012, 474.270 milioni di euro per il 2013 e 961.622 per il 2014.

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella B del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.

Non risultano variazioni alla Tabella B dopo l'esame in sede referente.

(importi in migliaia di euro)

Tabella B	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	461.000	493.000	993.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	143.192	18.730	31.378
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968 = A.S. 2968-A)	317.808	474.270	961.622

Il prospetto che segue illustra la riduzione operata sugli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze in Tabella A.

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE


(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	49.468	118.768	118.768
Riduzione ex D.L. 138/2011	10.000	4.512	7.559
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	39.468	114.256	111.209
A.S. 2968-A	39.468	48.256	45.209

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse a favore del progetto "De tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri, le risorse per garantire l'applicazione della sentenza della corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di origine ambientale (TIA); per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica" (A.C. 2184); per il provvedimento relativo a "Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo" (legge 23 settembre 2011, n. 169); per il provvedimento relativo a "Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'Arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine" (A.C. 607) e, infine, per quello riguardante " Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).



Articolo 5, commi 7-7-ter

(Modifica della destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche)

L'emendamento 5.1000 sostituisce il comma 7 e inserisce dopo questo un comma 7-bis e un 7-ter. Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 5, tramite una novella all'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010⁷¹, modifica la destinazione delle maggiori entrate - rispetto ai proventi stimati in 2.400 miliardi di euro - derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz, previste dal comma 8 della stessa disposizione.

In particolare il **comma 7** viene modificato prevedendo che le eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con il successivo **comma** *7-bis* viene istituito per l'anno 2012 un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro destinato come segue:

- quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;
- quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;
- quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il comma **7-ter** modifica l'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78^{72} .

⁷² Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.


⁷¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

Tale modifica in particolare aumenta di 750 milioni di euro (da 2.300 milioni a 3.050 milioni di euro) il limite massimo delle minori entrate che possono derivare dal differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011.

Pertanto, una quota delle maggiori entrate per l'anno 2011 derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, pari a 750 milioni, saranno destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalla predetta modifica dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, in conseguenza del minore acconto nel 2011 si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell'esercizio 2012, derivanti dal maggior saldo IRPEF che sarà versato in tale anno. Le citate risorse saranno destinate all'istituzione di un fondo con dotazione di 750 milioni per il 2012, per esigenze di spesa dei Ministeri

.



Articolo 5, comma 25-bis

(Ripresa della riscossione dei tributi in Abruzzo e aumento dell'accisa sulle benzine e sul gasolio)

L'emendamento 5.2000 inserisce un comma aggiuntivo 25-bis all'articolo 5.

La norma in esame prevede che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma abruzzese del 6 aprile 2009 avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

È altresì prevista la riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti.

Si ricorda che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi suddetti è disciplinata dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede quanto segue:

- la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- la ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall' articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

La norma in esame prevede in secondo luogo che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2011 ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale

Secondo quanto previsto dall'**allegato 3**, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate, pari complessivamente a 106.900 milioni di euro, sono le seguenti:

- articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti):
 32.087 milioni di euro;
- articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust): 70.174 milioni di euro;
- articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas): 4.099 milioni di euro.

La norma in esame prevede infine che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sia disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l'anno 2012.



Articolo 4-bis

(Patto di stabilità interno)

Il **comma 1** intende rendere più operativa la riduzione della manovra a carico degli enti locali in ragione della c.d "Robin tax73" (la relazione tecnica fa riferimento - al riguardo - ad un importo di 1.800 milioni di euro⁷⁴).

A tal fine vengono apportate talune modifiche al vigente testo di cui ai commi 12 e 12 quater dell'articolo 1 del d.l. 138/2011, e in particolare:

- lettera a): la possibilità di riduzione ("può essere") della manovra a carico degli enti locali è riformulata in senso dispositivo ("è");
- lettera b): il vigente rinvio ad un decreto ministeriale per la ripartizione dei benefici per il minor carico viene meno e la quantificazione è direttamente stabilita dalla norma in esame per ciascun gruppo di autonomie territoriali, comprese, a differenza del comma successivo, le Autonomie speciali (sulla base della percentuale dell'incidenza delle "manovre estive" sul totale: in tal senso informa la relazione);
- lettera c): viene eliminata, inoltre, quale condizione per l'operatività dei benefici l'istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011 (che rimane per gli altri fini previsti).

Anche il comma 2, analogamente al precedente comma 1, appare inteso a rendere più operativa la riduzione (di 200 milioni, come indicato dalla relazione tecnica) al carico della manovra prevista – per gli enti c.d. "virtuosi" - dalla normativa vigente. Il comma in esame, pertanto, sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 20, comma 3, del d.l. 98/2011 quantificando direttamente, per ciascun gruppo di autonomie territoriali, la relativa percentuale di beneficio, un compito che la vigente normativa rimette ad un decreto ministeriale. Anche in questo caso dalla relazione tecnica si evince che la ripartizione (che, a differenza del comma successivo, non comprende le Autonomie speciali) è effettuata sulla base della percentuale dell'incidenza delle "manovre estive" sul totale. 20 milioni dei 200 sono accantonati per premiare gli enti territoriali che avvieranno, nel 2012, la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili (ex d. lgs. 118/2011, art. 36).

Il **comma 3** riduce da quattro a due le classi di virtuosità delle autonomie territoriali, posticipando inoltre al 2013 la data di decorrenza di taluni tra i previsti parametri operativi per stabilire – su base ponderata - dette classi di

 $^{^{73}}$ *Cfr.* art. 7, d.l. 138/2011, misure di perequazione nei settori dell'energia. 74 *Cfr.* art. 7, comma 6 del d.l. 138/2011.

virtuosità (così, ad esempio, la considerazione prioritaria della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard avverrà solo a decorrere dal 2013).

Il successivo **comma 4** sopprime la vigente previsione di un coefficiente di correzione, connesso alla dinamica nel miglioramento degli enti, da applicare ai predetti parametri.

Il **comma 5** modifica l'attuale previsione, diretta alle Regioni e finalizzata – tra l'altro - alla riduzione del numero dei consiglieri e delle relative indennità mantenendo, da una parte, il riferimento all'ambito della autonomia statutaria e legislativa regionale ma, dall'altra, eliminando la vigente finalizzazione di dette attività istituzionali alla collocazione in una classe più o meno virtuosa, e rendendo così direttamente prescrittiva la disposizione.

Così formulata, anche alla luce del livello di dettaglio posto direttamente dalla normativa statale a fronte delle modifiche richieste alle regioni, la prescrittività della norma potrebbe essere ritenuta da valutare in termini di compatibilità con le norme di rango costituzionale sull'autonomia regionale.

Il **comma 6** sopprime la vigente previsione che formula l'adeguamento di Comuni, Province e Regioni al principio c.d. "l'iniziativa economica è libera in tutto ciò in cui non è vietata" quale elemento di valutazione della virtuosità degli enti.

Il **comma 7** pone, agli enti sottoposto al patto, l'obbligo di attestazione da cui risulti il rispetto del patto per poter ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

La norma trova corrispondenza in quella posta dall'art. 1, comma 121 della legge di stabilità 2011, n. 220/2010.

Articolo 4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

L'articolo 4-ter aggiuntivo - inserito dall'emendamento 4.0.1000 - contiene la disciplina del Patto di stabilità interno ("patto") per gli enti locali, riproducendo in parte gli analoghi contenuti dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, commi 87 e seguenti.

Il **comma 1** conferma le classi di autonomie territoriali sottoposte al "Patto", inclusi, a partire dal 2013, i Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti (art. 16, comma 31, del decreto legge 138/2011).

Il **comma 2** fissa l'obiettivo finanziario per le province ed i comuni sopra i 1.000 abitanti come percentuale della spesa corrente media 2006-2008 così determinata:

- Province: 16,5% nel 2012 e 19,7% nel 2013 e successivi;
- Comuni al di sopra dei 5000 abitanti : 15,6% nel 2012 e 15,4% nel 2013 e successivi);
- Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti : 15,4% dal 2013 e successivi;

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legge 98/2011⁷⁵, concernente l'individuazione degli enti virtuosi, modificato nel senso già visto dall'articolo precedente.

Le percentuali stabilite dal comma 2, informa la Relazione tecnica, sono tali da assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica delle province e dei comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno in misura pari agli importi del contributo complessivo richiesto di seguito evidenziati.

La Relazione tecnica sintetizza con la qui di seguito riprodotta tabella il quadro del "Patto":

_

⁷⁵ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

		Comuni		Pro	ovince
		Manovra 2012	Manovra 2013 e successivi	Manovra	Manovra 2013 e successivi
dl 78/2010	a	2.500	2.500	500	500
dl 98/2011 e 138/2011	b	1.700	2.000	700	800
Robin Tax	e	520		150	
Quota 200 milioni	d	65		20	
Manovra Totale	e=a+b-c-d	3.615	4.500	L030	1300

La nozione di saldo di competenza mista è confermata al **comma 3**, nei termini già previsti dalla legge di stabilità 2011, n. 220/2010, art.1, comma 89.

La deduzione, dagli obiettivi di cui al comma 2, degli importi pari alle riduzioni dei trasferimenti sono quindi confermate (dalla legge di stabilità 2011, n. 220/2010, art.1, comma 91) dal **comma 4,** con riferimento a quanto già disposto dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 78/2010.

II **comma 5** dispone, per gli enti più virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del decreto legge 98/2011, un saldo zero come obiettivo del "patto", oppure un valore compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il **comma 6** concerne gli enti non virtuosi, per i quali dispone un obiettivo di riduzione delle percentuali di cui al comma 2 da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 secondo quanto determinato da un decreto ministeriale, con un limite massimo pari a:

- Province: 16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi;
- Comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti : 16,0% nei 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi;
- Comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000 abitanti : 15,8 % nel 2013 e successivi.

I commi da **7 a 17** escludono dal patto di stabilità interno talune voci di spesa, quali: interventi di protezione civile (**comma 7**, con relativi obblighi di rendicontazione: **comma 8**), grandi eventi (**comma 9**), fondi comunitari (**comma 10**, con relativi obblighi di riconteggio delle somme se del caso: **comma 11**), spese per censimenti ISTAT (**comma 12**), comuni dell'Aquila (**comma 13**), comune di Parma (**comma 14**), spese connesse al federalismo demaniale (**comma 15**), spese per investimenti infrastrutturali (**comma 16**).

Il **comma 17** abroga in via implicita ogni altra esclusione previgente, *inclusa*, pertanto, la disciplina della vigente legge di stabilità 2011 (cfr., tra l'altro i commi da 94 a 105).

Il **comma 18** disciplina la ricaduta sui documenti di bilancio dell'evidenziazione delle poste rilevanti ai fini del rispetto del "patto".

La norma trova riscontro nel comma 107 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011.

Il **comma 19** ripropone (comma 109 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011) le disposizioni relative al monitoraggio del patto di stabilità, estendendole ai comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti a decorrere dal 2013.

Il **comma 20** prevede un obbligo di certificazione delle risultanze del patto entro il termine perentorio del 31 marzo e la procedura in caso di certificazione ritardata. La norma trova riscontro nel comma 110 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011, con un nuovo riferimento - per quanto concerne le sanzioni - al d. lgs. 149/2011, art. 7 ed ai termini validi per effettuare la rettifica della certificazione.

II **comma 21** prevede un sanzione consistente in una adeguata" restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui i prelevamenti stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea. La norma trova riscontro nel comma 111 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011.

II **comma 22** considera la specificità della città dì Roma quale capitale della Repubblica e rimette ad un accordo tra il comune di Roma e il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di concorso al patto di stabilità, anticipando i tempi del relativo procedimento come attualmente previsti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011.

Il **comma 23** dispone i tempi di applicazione del "patto" per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2007 all'anno 2009, mentre il **comma 24** dispone, al riguardo, con riferimento agli enti commissariati. Il **comma 25** prevede la messa a disposizione delle informazioni trasmesse dagli enti locali in relazione agli obblighi del "patto" alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, all'UPI e all'ANCI, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni.

Tali norme trovano riscontro nei commi 113, 114 e 115 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011.

Il **comma 26** contiene una disposizione meramente confermativa dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislative 149/2011 (che contiene "meccanismi sanzionatori e premiali"), che determina la conseguenze per l'ente

locale inadempiente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza.

Il **comma 27** novella il decreto legislativo 149/2011 assoggettando anche gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna alla riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali inadempienti.

I commi 28 e 29 invece prevedono - disciplinando il relativo procedimento - l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione a carico degli enti locali. L'applicazione fa riferimento all'anno successivo all'accertamento, ma la prevista riduzione delle indennità e dei gettoni colpisce i rappresentanti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Norma parzialmente analoga è posta dal comma 24 dell'articolo successivo concernente le Regioni.

I **commi 30 e 31** prevedono, il primo, la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno e, il secondo, sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, assegnando la competenza alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

La norma trova riscontro nei commi 111-bis e 111-ter dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011.

Il **comma 32** - con disposizione analoga a quella stabilita per le regioni dall'articolo successivo, comma 26 - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

L'articolo 4-quater – introdotto dall'emendamento 4.0.1000 - contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano riproducendo in parte gli analoghi contenuti dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, commi 125 e seguenti.

La Relazione tecnica osserva che le disposizioni del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso alla manovra per Regioni e Province autonome previsto dell'articolo 20 (comma 5) del decreto legge n. 98/2011, (1.600 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni per Autonomie speciali a decorrere dall'anno 2012).

Tale importo va ridotto (*cfr.* art. 4-*bis*) di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 (Robin Tax per 1.800 milioni, di cui 760 milioni per le regioni a statuto ordinario e 370 milioni dì euro alle Autonomie speciali), e dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 (200 milioni nel 2012 per gli enti virtuosi, di cui 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario). Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Il **comma 1** riproduce sostanzialmente il comma 125 dell'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011 e, in linea con le disposizioni precedenti, autoconferisce alla disciplina dettata natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

I **commi 2 e 3** prevedono, rispettivamente, in termini di competenza e di cassa, che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario non possa essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità, ridotti degli importi che le tabelle di cui al **comma 2**, per la competenza finanziaria, e al **comma 3**, per la cassa, definiscono come cifre assolute.

La Relazione precisa che il contributo di ciascuna regione a statuto ordinario alla manovra è determinato in funzione dell'incidenza della media delle spese finali, di competenza e di cassa, rispetto alla sommatoria delle stesse medie delle

spese finali nel loro complesso per le regioni a statuto ordinario, per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, e che le elaborazioni per ripartire la manovra tra le regioni sono state appunto effettuate sulla base dei dati trasmessi da ciascun ente nell'ambito del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2011.

La disciplina dei **commi 2 e 3**, sia per la competenza che per la cassa, è dichiaratamente transitoria, nelle more dell'applicazione di quanto già legislativamente previsto per gli enti "virtuosi", ex. art. 20, comma 2, del decreto-legge 98/2011 (di cui l'art. 4 bis del c.d. "maxi-emendamento" propone la modifica).

Il **comma 4** esclude dal patto di stabilità interno talune voci di spesa, alcune delle quali in gran parte coincidenti con quelle stabilite dal comma 129 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Risultano escluse, tra l'altro: le spese per la sanità, le spese per la concessione di crediti, le spese interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, le spese relative all'attuazione del d.lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale, dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, le spese concernenti il censimento, le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, talune spese relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto ministeriale, le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dalle recenti manovre della scorsa estate.

Il **comma 5** abroga in via implicita ogni altra esclusione previgente, inclusa, pertanto, la disciplina della vigente legge di stabilità 2011 (cfr., tra l'altro il citato comma 129).

Il **comma 6** riproduce in gran parte il contenuto del comma 130*bis* dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010. Il comma prescrive la valutazione delle spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. Tali disposizioni si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale attuativo.

I **commi da 7 a 9** riguardano la ridefinizione del "Patto" a seguito dell'individuazione degli enti virtuosi ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011.

L'obiettivo delle regioni collocate nella classe più virtuosa non sarà superiore alla media delle spese finali del triennio 2007 - 2009, ridotta dello 0,9 per cento (**comma 7**, nonché **comma 8** che riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 128 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010), mentre l'obiettivo delle altre regioni (non virtuose) sarà incrementato della quota di manovra ridotta alle regioni virtuose (**comma 9**).

Il **comma 10** determina il concorso aggiuntivo al Patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome con riferimento agli importi indicati nella tabella allegata al comma che riporta, per ciascuna Autonomia, i valori assoluti del contributo e le seguite modalità di calcolo.

La Relazione tecnica informa che, anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, è stato determinato puntualmente il concorso alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. "patto per tetti di spesa" (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta), sia attraverso il cd. "patto per saldi" (adottato dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano), l'effetto sui saldi di finanza pubblica pari a 2.130 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 1.630 milioni previsti dall'articolo 20 dei decreto n. 98/2011, al netto della Robin Tax) per il 2012 e a 2.500 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 2.000 milioni previsti dall'articolo 20, del decreto legge n. 98/2011) per il 2013 e successivi.

Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra - informa ancora la relazione - è stato determinato in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. Le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.

In particolare, nel triennio 2012-2014 l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, degli importi di cui alla seguente tabella:

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2001						
AUTONOMÌE SPECIALI	2012				2013 e succe	ssivi
	DL 78 del 2010	DL 93 e 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 93 e 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

Il **comma 11** prevede che per assicurare il richiesto concorso aggiuntivo, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella dì cui al comma 10 precedente. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

Il comma trova rispondenza nel contenuto del comma 132 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Il **comma 12** stabilisce analoghe regole per la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista.

Il comma trova rispondenza nel contenuto del comma 133 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Il **comma 13** reca la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei territori delle Autonomie speciali che esercitano in via esclusiva funzioni di regolazione, prevedendo l'applicazione delle regole generali qualora la regione non provveda esercitando i propri poteri; In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali, le disposizioni previste in via generale per gli enti locali. La norma lascia fermo l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 4-ter.

Il comma trova in parte rispondenza nel contenuto del comma 134 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Il **comma 14** ripropone la norma di cui al comma 135 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che consente alle regioni, cui si applicano limiti alla spesa, di ricalcolare, l'obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l'obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate spese. La relazione informa che, per le Regioni che adottano il patto "per tetti", la "compensazione degli obiettivi" consente di incrementare l'obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo di competenza.

Il **comma 15** ripropone la norma di cui al comma 136 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che prevede la possibilità di ulteriori forme di risparmio per le Autonomie speciali, da ottenere attraverso l'assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri.

Il **comma 16** disciplina, a decorrere dal 2013, il c.d. "patto regionale integrato" mirato che - osserva la Relazione - consentirà alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, le regioni e le province autonome rispondono attraverso un maggior concorso delle stesse, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Nell'anno 2012, afferma ancora la Relazione, nelle more dell'entrata in vigore del "patto regionale integrato" continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cd. "patto verticale e orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Termini e modalità del monitoraggio sembrano confermare la disciplina vigente (commi 144-145) e pongono l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta (comma 146).

I commi da **17 a 20** riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome e trovano in gran parte rispondenza nel contenuto dei commi da 144 a 146 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010. La normativa in esame peraltro dispone, per il caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,

l'applicazione delle le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del d. lgs149/2011⁷⁶ (che contiene "meccanismi sanzionatori e premiali"). Inoltre **il comma 19**, in particolare, prevede l'invio al Governo - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio - di un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

I **commi da 21 a 25** disciplinano il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità intemo, con riferimento a quanto previsto dal più volte ripetuto d. lgs. 149/2011 (che contiene "meccanismi sanzionatori e premiali"), in particolare all'art. 7, comma 1 che, in particolare, "resta fermo" ai sensi del comma **21.**

Il comma 22 modifica tuttavia lo stesso art. 7, comma 1, in particolare alla lettera a), ultimo periodo, con riferimento - come evidenziato nella relazione - ai casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (nei limiti e con le condizioni previsti) nonché, in caso di mancato

⁷⁶ 1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

La norma trova in parte rispondenza nel contenuto del comma 148 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Il **comma 23** trova in gran parte rispondenza nel contenuto del comma 148 *bis* dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, con riferimento alla situazione della regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario.

Il **comma 24** prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione. Analoga norma è posta dai commi 28 e 29 dell'articolo precedente concernente gli enti locali.

Il **comma 25** trova in gran parte rispondenza nel contenuto del comma 111 *bis* dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, con riferimento alla nullità degli atti elusivi del "patto" posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome.

Il **comma 26** - con disposizione analoga a quella stabilita per gli enti locali dall'articolo precedente, comma 32 - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.



Articolo 5-bis

(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impiantì di distribuzione carburanti)

L'articolo 5-bis, introdotto dall'emendamento 5.0.1000, rende strutturale la deduzione forfetaria prevista in favore dei distributori di carburante dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998⁷⁷ per il servizio di incasso delle imposte sul consumo dei carburanti svolto dalla categoria dei gestori.

La deduzione, prevista inizialmente dal citato articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi, è stata poi di volta in volta prorogata annualmente sino al periodo di imposta 2011.

In particolare la disposizione citata si è applicata anche: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 2005, n. 266; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 393 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 168 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244; per i periodi di imposta 2009 e 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; per il periodo di imposta 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

Ai sensi del **comma 1**, la deduzione si sostanzia in una riduzione del reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR):

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000euro e fino a 2.064.000euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000euro.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, la disposizione servirebbe a sostenere le attività degli esercizi della distribuzione carburanti colpiti dalla crisi dei consumi, dalla contrazione dei margini e dalle maggiori spese di gestione.

Il **comma 2** prevede che le suddette disposizioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. È previsto altresì che, nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di

_

⁷⁷ Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

imposta, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria predetta.

Il **comma 3** modifica l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, con il quale è stata prorogata per il periodo di imposta 2011 la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. Per effetto di tale modifica:

- viene soppresso il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto per la deduzione per l'anno 2012;
- viene consequenzialmente soppressa la previsione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei nuovi importi della deduzione forfetaria finalizzati a rispettare il predetto limite di spesa.

Il **comma 4** fissa l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nella misura seguente:

- a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 per mille litri di prodotto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 per mille litri di prodotto.

Viene fissata inoltre l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura seguente:

- a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

Si ricorda che, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi), in base alla determinazione n. 77579 del 28 giugno 2011 dell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 le aliquote di accisa sono le seguenti:

- benzina e benzina con piombo:
- gasolio usato come carburante:
Euro 613,20 per mille litri;
Euro 472,20 per mille litri.

Si ricorda altresì che con determinazione n. 127505 del 28 ottobre 2011 è stato stabilito l'incremento dell'accisa per reintegrare il fondo di riserva per le spese impreviste a seguito delle alluvioni in Liguria e Toscana. Pertanto, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2011, le aliquote di accisa sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

- benzina e benzina con piombo:
- gasolio usato come carburante:
Euro 622,10 per mille litri;
Euro 481,10 per mille litri.

Il **comma 5** stabilisce che ai suddetti aumenti di accisa sulle benzine non si applichi l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁷⁸. Tale disposizione prevede che l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della imposta regionale sulla benzina per autotrazione, ove vigente.

È altresì previsto che il maggior onere derivante dai predetti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sia rimborsato nei confronti:

- dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- degli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
- delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- degli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 1 e comma 2 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452)

Il **comma 6** stima in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3. A tale onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai successivi commi 4 e 5.

Il **comma 7** prevede infine la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai cento euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

_

⁷⁸ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

305/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I – Sintesi e schede di lettura
305/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II – Le novelle
306	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio. Ed. provvisoria.
307	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010
308	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2906 Commercializzazione del metano per autotrazione
309	Dossier	Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato (AA.SS. nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941)
310	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2011). Edizione provvisoria
311	Dossier	La decisione di bilancio per il 2012 - A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014" - Profili di competenza della 13ª Commissione - Edizione provvisoria
312	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2012: A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"
313	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2968 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
314	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 2969 e 2968
315	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Gli emendamenti del Governo in Commissione - Le Novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica www.senato.it